

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	679	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	679	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili (Approvato dal Senato della Repubblica). (3808)	680	
PRESIDENTE	680, 682, 685, 686, 687 688, 689, 690, 693, 695, 696 697, 698, 699, 700, 701	
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i>	680, 682, 687 695, 696, 698, 699, 700, 701	
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	680, 681, 684 685, 687, 690, 693, 695 696, 698, 699, 700, 701	
BETTOLI	680, 681, 683	
FERIOLI	682, 687	
SANTI	682, 684, 685, 688	
DONAT-CATTIN	683, 690	
CACCIATORE	683, 687, 689, 693 695, 698, 699, 701	
MAZZONI	684, 690	
SCARPA	685, 688	
BUTTE	685, 696	
BORELLINI GINA	685, 687, 688, 690 696, 700, 701	
NUCCI	687	
QUINTIERI	689, 696	
CINCIARI RODANO MARIA LISA	696	
RUSSO SPENA	699	
ISGRÒ	700	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
BUCCIARELLI DUCCI, TOGNONI ed altri: Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere. (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato). (349-365B)	691	
PRESIDENTE	691, 692, 693	
		COLOMBO VITTORINO, <i>Relatore</i> 691, 692
		GITTI 692
		TOGNONI 692, 693
		CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 692
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 701
		<hr/>
		La seduta comincia alle 11,35.
		GITTI, <i>Segretario</i> , legge il verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bucalossi, Ferrarotti e Reposi.
		Comunicazioni del Presidente.
		PRESIDENTE. Desidero esprimere il mio vivo compiacimento nei confronti del nostro Presidente, che si trova a Mosca, al Convegno internazionale per i problemi attinenti alla malattia del cancro, per l'alto incarico che gli è stato affidato: vicepresidente in un organismo di indiscusso valore scientifico e umano.
		Se non vi sono obiezioni, l'intera Commissione esprimerà, al suo rientro, il più vivo compiacimento per l'incarico affidatogli. (<i>Applausi</i>).
		Comunico che i deputati Isgrò, Maglietta, Pucci Ernesto, Sabatini e Scalia Vito, sono sostituiti rispettivamente dai deputati: Alba, Borellini Gina, Lombardi, Colleoni e Armato per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Provvedimenti in favore dei mutilati ed
invalidi civili (3808).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili » (3808).

Nel corso della precedente discussione, siamo giunti all'esame dell'articolo 4, al quale sono stati presentati diversi emendamenti. Il primo — a firma Borellini Gina, Sulotto e Franco Raffaele — propone di sostituire, al primo comma, le parole « può determinare » con le parole « determina ». Do lettura, pertanto, del primo comma:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può determinare la percentuale dei posti da riservare ai mutilati ed invalidi civili nei normali corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ».

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Mi dichiaro, come già ho fatto nella seduta precedente, contrario a questo emendamento.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borellini Gina.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4, secondo il testo del disegno di legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Dò lettura del secondo comma dell'articolo 4:

« Gli invalidi e mutilati civili la cui minorazione fisica impedisca loro di frequentare i normali corsi di addestramento possono essere avviati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai corsi all'uopo istituiti nei centri di rieducazione professionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili o di altri enti ».

A questo comma sono stati presentati due emendamenti, il primo, dall'onorevole Maglietta, che dice:

« Sopprimere, dalla quinta riga esclusa, le parole: nei centri di rieducazione professionale dell'Istituto nazionale per l'assicura-

zione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ».

Il secondo emendamento, pure esso soppressivo, è stato presentato dall'onorevole Bettoli, assieme all'onorevole Maglietta, e dice:

« *Sopprimere le parole:* della libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ».

BETTOLI. Illustrerò brevemente i due emendamenti, precisando che il secondo è da me presentato in via subordinata, qualora non venisse accolto il primo.

Lo spirito dell'emendamento Maglietta è da interpretare nel senso che si vuole che sia esclusivamente il Ministero del lavoro a organizzare i corsi, senza far menzione degli istituti e delle associazioni.

Questa elencazione, infatti, può essere interpretata nel senso che il ministero, dovendo assegnare detti corsi, lo faccia verso gli istituti che abbiano già una preparazione e una attrezzatura, senza tuttavia poter evitare di preferire quelli elencati nella legge.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Maglietta-Bettoli sentiremo il parere dell'onorevole Relatore e poi quello del Governo. Voglio ricordare che il punto in esame fu oggetto di una lunga discussione nel corso della precedente seduta e che l'onorevole Sottosegretario chiese, in quella sede, un rinvio della discussione per avere la possibilità di meglio approfondire il problema.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Confermo il parere che ho espresso nel corso della seduta precedente e cioè che il relatore è favorevole al mantenimento del testo così come è stato approvato dal Senato.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, l'articolo parla di rieducazione professionale e non di corsi di addestramento professionale. Da tutte le parti giungono al Governo raccomandazioni perché non vada dispersa l'iniziativa a favore della rieducazione professionale. In questo senso l'orientamento del Governo è chiaro: affidare la rieducazione professionale a quegli istituti che offrano serie garanzie di attrezzatura in questo campo.

Per quanto concerne il problema particolare dei mutilati e degli invalidi civili, mi sembra opportuno dichiarare che nessun istituto meglio dell'Istituto nazionale infortuni, può assolvere a questo compito. L'emendamento soppressivo che vuole togliere dalla

legge, nella elencazione degli istituti, quello dell'istituto nazionale infortuni, non può essere quindi accolto dal Governo.

Per quanto concerne il secondo emendamento, riferirò il mio parere in seguito.

BETTOLI. Dopo le osservazioni fatte dal rappresentante del Governo, dichiaro di ritirare l'emendamento Maglietta, che ho fatto mio in precedenza.

Insisto però sull'emendamento Maglietta-Bettoli, subordinato al mancato accoglimento del primo, con il quale chiedo la soppressione della penultima riga e cioè delle parole: « la libera associazione mutilati e invalidi civili ».

Su questo emendamento vorrei comunque conoscere il parere della commissione Affari costituzionali, che ha esaminato il problema.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nel corso della seduta precedente, avevo fatto una riserva su questo punto, riserva che mi indusse a chiedere un rinvio della discussione. Devo ora dire che pur essendo il Governo favorevole al mantenimento del testo dell'articolo e cioè lasciare al suo posto la Libera associazione mutilati e invalidi civili, dopo le osservazioni che sono state fatte in proposito da parte dei commissari, a me era sorto un dubbio che io esprimo qui, in sede legislativa. Un dubbio che io ho voluto chiarire. Pertanto ho fatto fare una indagine su una materia che, soprattutto in questo caso, appare opinabile, ritenendo che facessero al caso anche i precedenti in materia.

Ora, come si sono regolati i legislatori che prima di noi hanno preso in considerazione la materia?

Io non vorrei usare termini troppo categorici, ma il preferire in una legge, affidandole determinati compiti di rappresentanza, una associazione che è preminente sulle altre, anche senza aver alcun riconoscimento giuridico, si può dire fosse diventata una prassi.

Porterò qualche esempio. L'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, prima di essere riconosciuta ente morale, aveva avuto compiti quali quelli che si vorrebbero in questo momento attribuire alla Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili. La stessa cosa accadde per gli invalidi civili di guerra. L'associazione nazionale relativa ebbe i riconoscimenti di cui trattasi e questi compiti di rappresentanza, prima ancora di essere riconosciuta, come poi lo fu, ente giuridico. Altrettanto potrebbe dirsi per l'associazione mutilati ed invalidi del lavoro.

Dunque fino ad oggi si è seguito un criterio, che sarà magari opinabile (...per carità, non è norma cogente per noi!), ma che si è orientato, comunque, verso il tener conto della associazione più nota, che avesse assunto iniziative pubbliche con consistenti risultati, che avesse un certo numero di adesioni, ecc.; dovendo, cioè, attribuire compiti di pura rappresentanza in determinati organismi, mancando una base giuridica, ci si è sempre riferiti ad una valutazione di questo genere.

È stato fatto l'esempio dei cacciatori; non mi sembra che in questo caso si possa invocare, dal momento che si esige, da parte del cacciatore, per consentirgli determinati benefici, che sia iscritto e che paghi dei contributi.

Qui, invece, non si chiede nulla di tutto ciò. I compiti che l'associazione che veniamo considerando dovrebbe avere, potrebbero essere definiti di patronato... Le funzioni di rappresentanza svolte, gli interessi difesi, non sono legati a questa o a quella associazione, bensì alla categoria nel suo insieme.

Il Governo, di fronte ad una tale realtà, francamente, si domanda perché, se sino a ieri si è usato un certo metro, oggi si dice « no » ad una associazione, in merito alla quale, fra l'altro, è possibile dire questo; si tratta di associazione che risulta fondata fin dal 1956; sono avvenute fusioni con altre associazioni, sempre conservandosi il nome di quella che stiamo considerando; conta all'incirca 60.000 aderenti, è a carattere nazionale, ed ha rappresentanze in quasi tutte le province; ha organizzato tutta l'azione svoltasi in questi ultimi anni a favore degli invalidi civili (tra l'altro, la marcia del dolore); si cura dei poliomielitici, e molte altre cose ancora.

Noi dovremmo dire a questo organismo: « avete fatto tante belle cose, vi siete organizzati lodevolmente, ma noi, al contrario di quanto fatto fino a questo momento, non consentiamo che vi siano attribuiti per legge compiti che, per brevità, io definisco di patronato ».

Che se la Commissione vuole stabilire dei criteri di rigida ortodossia, sarebbe allora, forse, il caso di andare a vedere qualche altra associazione, che è oggi citata in certe leggi, se ha veramente le carte in regola...

BETTOLI. Perché non lo facciamo?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Noi abbiamo usato, in questa legge, un sistema che ci sembra equo.

Si è agito in una certa maniera, fino ad oggi, anche per non favorire un polverizzarsi

delle forze, la nascita di innumerevoli iniziative che potrebbero finire anche con l'averne effetti negativi.

Queste associazioni sono una cosa del tutto diversa dai sindacati, ad esempio. Non esistono impostazioni ideologiche. Si tratta unicamente di aiutare il dolore a risolvere i suoi problemi.

Quindi, qui gli interessi di partito debbono essere assolutamente esclusi. Per cui mi pare che il Governo non possa tenere un contegno diverso da quello tenuto fino a ieri. Ad ogni modo il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

FERIOLI. Non condivido l'impostazione data dal Governo con l'affermazione che si tratta di una prassi ormai consolidata, e non sarà inopportuno rilevare che anche la giurisprudenza può essere modificata da successive decisioni del magistrato.

Dobbiamo, perciò, considerare esattamente quando questa prassi si è venuta affermando; cioè praticamente in un arco di tempo che va — stando alle citazioni del Sottosegretario — dall'indomani della guerra 1915-18 fino praticamente all'inizio della liberazione, comprendendo il ventennio fascista e una società in trasformazione; con una società che aveva degli enti ed istituti particolari che nascevano in quel determinato momento e venivano riconosciuti prima ancora di avere un regolare riconoscimento giuridico.

Quindi, non mi pare sia il momento giusto per parlare di prassi consolidata.

Ora, nessuno disconosce che attualmente la Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili rappresenta un notevole numero di cittadini che si trovano in queste particolari condizioni; ma vi possono essere altre associazioni — cito a caso quella dei poliomielitici — che hanno una notevole rappresentatività e ciò nonostante sono escluse da questo articolo.

Non ritengo naturalmente il caso di citare tutti gli enti ed associazioni, ma vorrei fare mio un emendamento presentato in una precedente seduta, mi pare dall'onorevole Quintieri, il quale chiedeva che dopo la Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili fossero aggiunte le parole: « ... di altri enti ed associazioni », frase che favorirebbe associazioni che, pur non essendo ancora riconosciute potrebbero avere una notevole rappresentatività.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ferioli di presentare il suo emendamento, tenendo presente che ve n'è uno presentato anche dalla collega onorevole Borellini.

In merito al parere della Commissione Affari costituzionali, investita del parere alla nostra Commissione sul provvedimento di legge, benché esso sia già stato deciso non ci risulta ancora materialmente trasmesso. Ci siamo preoccupati di sollecitarlo e lo si attende da un momento all'altro. Secondo mie informazioni, detto parere sarebbe complessivamente favorevole all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso: tuttavia si suggerisce la sostituzione del termine « libera associazione » con un'altra formulazione, dato che effettivamente esistono altre associazioni riconosciute.

Da queste informazioni risulterebbe quindi che la I Commissione non ha fatto obiezioni di carattere costituzionale, mentre la sostituzione del termine sarebbe dettata soltanto da motivi di opportunità, e quindi potremmo procedere nella discussione della legge: tuttavia preferirei avere prima la regolare comunicazione scritta in merito al parere stesso. Ricordo alla Commissione che il parere della Commissione per gli affari costituzionali è vincolante soltanto quando attiene a materia di pubblico impiego.

Se mi è consentito, vorrei fare due proposte alternative per consentirci di proseguire nell'esame della legge nell'attesa di questo parere: o noi, tenendo conto del fatto che il parere della Commissione Affari costituzionali è superabile, procediamo subito all'approvazione del testo senza attendere la formale notifica del parere della I Commissione, oppure passiamo all'esame di un altro articolo, lasciando impregiudicato il solo richiamo al termine « libera associazione » che potrebbe semmai essere sostituito all'ultimo momento con un'altra formulazione dopo avvenuta la comunicazione formale del parere.

SANTI. Accetto la proposta numero due del Presidente. Mi pare difficile deliberare senza conoscere con esattezza un parere della prima Commissione che noi stessi abbiamo richiesto.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Il Relatore concorda sulla interpretazione del Presidente circa l'esatta portata del parere della Commissione Affari costituzionali, il quale di fatto non vincola la nostra Commissione trattandosi di un parere di opportunità; quindi, noi potremmo anche subito procedere all'approvazione della legge.

In merito ci sono state delle dichiarazioni del Governo, e ne approfitto — giacché ho la parola — per tornare a puntualizzare alcune dichiarazioni già da me fatte nella scorsa seduta. Le dichiarazioni del Governo di fatto

vengono a riconfermare una volontà in tal senso manifestatasi dalla fine della guerra mondiale e fino al 1958 — l'onorevole Ferioli me lo consentirà — come atto finale.

Mi sembra che la prassi si sia rinnovata e veramente consolidata nell'ultimo atto legislativo espresso dal Parlamento italiano; e questa sarebbe veramente la prima volta che ci si rifiuterebbe di riconoscere una prassi fino a questo momento seguita.

Ora, onorevoli colleghi, proprio per una prova di sensibilità verso la categoria, io come Relatore sono favorevole al mantenimento della dizione di cui all'articolo 4, così come nel mio precedente intervento avevo precisato, perché la rappresentanza di fatto è prevista soltanto nell'articolo 5, mentre si dà la possibilità a tutte le associazioni comunque costituite — e non soltanto a quella libera — di discutere e fare pressioni e segnalazioni. Del resto anche la funzione della libera associazione, così come definita all'articolo 5, è puramente tecnica in quanto il medico da essa designato si limita ad esprimere un parere sulla infermità da cui il soggetto è pur troppo colpito.

Perciò, onorevoli colleghi, io sono favorevole alla prima alternativa posta dal Presidente: che si debba cioè comunque portare avanti l'*iter* della legge, tenendo presenti le dichiarazioni del Governo; e ribadendo, però, che con l'articolo 5 dobbiamo giungere effettivamente a consolidare una rappresentanza che di fatto è in un organo collegiale che esprime un parere di ordine tecnico. Il successivo articolo 6 dimostra poi che per quanto riguarda le varie associazioni vi è la libertà più assoluta.

BETTOLI. A me pare che le dichiarazioni del Governo tendano a scaricare sul Parlamento ogni decisione a proposito della libera o non libera associazione, ecc.

Ma come volete che si possano accettare tali dichiarazioni, quando ad ausilio delle stesse si cita il caso dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro? Chi è ad esempio che decide circa il mutilato, in questo settore? Non il ministero, bensì l'istituto nazionale infortuni. E quest'ultimo che dice: l'individuo esaminato ha il 10, 20, 30 per cento di invalidità.

Dichiarazioni preliminari dell'I.N.A.I.L., quindi; successivamente, si fa domanda ad una Commissione speciale, presso l'ufficio di collocamento provinciale, nella quale siede anche il rappresentante dell'Associazione di cui sopra, che prima era libero ente morale,

poi è divenuta, con tutti i crismi di legge, ente di diritto pubblico.

Per quel che concerne la Libera associazione di cui ci stiamo occupando, invece, noi andiamo a dire alla stessa: « tu entri di diritto, tu sola, in una commissione che deve stabilire, intanto, se un individuo è invalido civile, e, perciò, come si è fatto male, dove, in quali condizioni, ecc. ». Una persona può perdere una gamba e, non essendo tutelata né come invalido di guerra, né come invalido civile di guerra, né come invalido del lavoro, occorre si stabilisca giuridicamente se può rientrare in questa categoria. Ed è la Commissione di cui sopra che lo stabilisce, come stabilisce il grado di invalidità. Solo dopo ciò, si passa alla Commissione presso l'ufficio del lavoro.

Ora, che cosa è che a noi interessa? Non certo salvaguardare questa o quella associazione.

Noi non vogliamo che sia il Parlamento a dire: questa è la più rappresentativa. Per tale decisione esiste il Governo, il potere esecutivo.

Stabiliamo che sia il Ministero del lavoro, attraverso i suoi organi periferici, attraverso le sue strutture, a decidere quale è la più rappresentativa. Sarà la Libera associazione mutilati ed invalidi civili, sarà un'altra associazione, non ci interessa. E compito del potere esecutivo decidere in materia. Noi diciamo: entra in questo o in quel comitato la più rappresentativa, o, se ne vogliamo mettere due, le più rappresentative.

Non vogliamo che nella legge sia detto: questa associazione è la più rappresentativa.

E non voglio fare commenti a proposito di rappresentatività; ve li risparmio. Purché, però, si arrivi ad una soluzione di buon senso, o si arrivi a concludere la legge lasciando in sospeso questo particolare.

Perché, onorevoli colleghi, se tale soluzione di buon senso non sarà trovata, vi porteremo in Aula a dichiarare che la Libera associazione mutilati ed invalidi civili è la più rappresentativa...

DONAT CATTIN. Abbiamo sentito le dichiarazioni del Governo, nonché l'esposizione del parere della Commissione Affari costituzionali. Prendiamo atto di tale parere, dichiariamo di essere discordi allo stesso e passiamo all'esame degli articoli.

CACCIATORE. Se viene accolto l'emendamento Ferioli si potrà lasciare l'articolo 4 così come è, ma non l'articolo 5, proprio per quel criterio di opportunità di cui al parere della Commissione Affari costituzionali.

La Libera associazione è un'associazione di fatto che oggi può esistere e domani no. Secondo l'articolo 5, qualora tale associazione non esistesse più, noi ci troveremmo nella impossibilità di dar vita alla Commissione.

Ecco perché, a tale articolo, occorre sostituire Libera associazione, ecc., con « associazione più rappresentativa ».

MAZZONI. A me non sembra che la Commissione lavoro possa non tener conto dell'opinione espressa dalla Commissione Affari costituzionali. D'altronde, lo stesso Sottosegretario ha indicato la necessità di una decisione del Parlamento, quindi anche della Commissione di cui sopra.

Inoltre a me sembra che vi sia una contraddittorietà fra le dichiarazioni dell'onorevole Calvi — il quale afferma l'opportunità di non disperdere le esperienze già acquisite, e quindi anche i centri che si sono creati — e l'affermazione di voler consentire ad una sola associazione di poter esercitare la facoltà della rieducazione e riabilitazione di questi invalidi. Intanto — per esempio — c'è il problema degli spastici, sollevato dall'onorevole Santi, i quali hanno già una legge che prevede la qualificazione e delle possibilità di assunzione; e sulla base della quale l'associazione degli spastici ha organizzato una trentina di centri di rieducazione in tutta Italia. Vi sono anche i poliomielitici che hanno una certa pratica in questa materia; i minorati psichici, i quali svolgono una attività abbastanza notevole.

Con riferimento all'articolo 5, bisogna inoltre tener presente che generalmente chi si interessa di una determinata qualità di minorazione non è sempre in grado di poter giudicare sulla capacità lavorativa di minorati di altra categoria, come gli spastici, i poliomielitici, i psichici. Quindi, oltre al problema dell'unitarietà vi è anche quello della massima utilizzazione di tutte le energie.

SANTI. La via migliore è stata già da me individuata nella proposta numero due del nostro Presidente. Esiste anche un problema di correttezza verso un'altra Commissione parlamentare, il parere della quale è stato da noi sollecitato e che verbalmente e nelle sue grandi linee ci è stato riferito dal nostro Presidente.

Comunque sia, vi è una Commissione parlamentare — quella per gli Affari costituzionali — la quale si esprime contro una precisa indicazione. Il suo parere non ha valore vincolante perché non si tratta di materia di pubblico impiego, però costituisce sempre una

cosa molto seria anche se espressa sotto forma di opportunità.

Vorrei dirvi anche che da parte mia è stato chiesto il parere di altissimi funzionari della Camera, i quali hanno concordato con quella che è la nostra opinione. Nessuna ragione particolare ci spinge contro la libera associazione: il Presidente onorario è un nostro compagno di partito; io ho ricevuto ieri una lettera del Presidente della sezione di Modena che è pure un nostro compagno di partito: quindi non vi è alcuna presa di posizione politica da parte nostra, bensì una legittima preoccupazione di fare le cose seriamente e non in contraddizione con quella che deve essere una prassi normale, perché quella illustrata dal Sottosegretario onorevole Calvi non è molto probante, per la verità. Mi sono permesso di sottrargli per brevi istanti il testo scritto che è servito di base alle dichiarazioni del Governo ed ho visto che vi si tratta del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra con una legge del 1925 — periodo fascista non può essere invocato come il periodo migliore di vita democratica del nostro Paese —; mentre per il collocamento degli invalidi civili di guerra si dice che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, in virtù di una legge del 1950, ebbe un proprio rappresentante in seno al Consiglio direttivo dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Cosa significa? Si parla inoltre di un decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato del 1947: provvedimento preso in situazione di emergenza, mentre le altre affermazioni, riguardanti i profughi giuliani ed i profughi d'Africa non sono suffragate da nessun esempio di legge e di dati.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi scusi, onorevole Santi: questa è la storia del collocamento obbligatorio, non del fascismo.

SANTI. Comunque è stato citato il periodo fascista, che non credo si debba tener presente come modello di prassi legislativa.

Ad ogni modo riconfermo che da parte nostra non vi è alcuna preoccupazione di natura politica, ma solamente quella di fare una legge che sia sempre valida. E qui intervengono a maggiore appoggio le considerazioni del collega onorevole Cacciatore sull'articolo 5. Su quale base questa associazione può rappresentare tutta la categoria? quando si parla di sindacati rappresentativi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha degli elementi di riferimento anche se non completamente sufficienti. Si è sempre parlato di sindacati più rappresentativi: questo

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1962

è il termine corretto che deve essere, secondo me, tenuto presente per quanto riguarda l'articolo 4.

All'articolo 5 si parla di un medico designato dalla Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili. Ora, la Libera associazione, come è sorta, può anche scomparire e allora che fa il Governo? Dovrà fare una legge per riempire questo vuoto che si viene a creare nella tutela degli interessi degli invalidi?

Per queste ragioni sono per la soppressione del riferimento alla Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e per le conseguenti necessarie modifiche all'articolo 5.

Sono inoltre del parere che noi dobbiamo, per poter decidere in piena coscienza, essere in possesso del testo del parere della Commissione per gli Affari costituzionali e pertanto accogliendo la seconda proposta alternativa del nostro Presidente, penso che si dovrebbe procedere all'esame e all'approvazione degli altri articoli, rivedendoci se del caso nel pomeriggio per definire — parere pervenuto — il problema degli articoli 4 e 5.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero fare alcune precisazioni su questo pro-memoria che si sarebbe dovuto leggere tutto. La prima legge per il collocamento dei mutilati di guerra è del 1921, 21 agosto e fu trasformata nel 1925. Quindi la prima legge è liberale, non fascista.

Nel 1947 si diede vita all'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro, vero e proprio atto amministrativo vincolante. Ho desiderato fornire tali chiarimenti per alcune precisazioni che ritenevo opportune.

Siccome il Governo ha dato fino ad oggi il suo consenso per un certo modo di agire, e lo ha dato anche il Parlamento, il Governo chiede a quest'ultimo di pronunciarsi in merito.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei che evitassimo per il momento la discussione di merito e decidessimo se si intende disattendere il parere della Commissione Affari costituzionali senza leggerlo, oppure disattendendolo magari dopo averlo letto.

A mio avviso, noi potremmo lasciare impregiudicata la questione della rappresentanza, sulla quale non vi è identità di vedute, ed approvare il resto della legge. Questa sera avremo il parere di cui sopra, in rapporto al quale si deciderà sulla rimanente questione.

Onorevoli colleghi, siccome, evidentemente, il parere del Presidente non è vincolante,

io mi permetto di mettere ai voti la mia proposta, che è quella, ripeto, di concludere questa sera la discussione della parte del provvedimento che riguarda il riferimento alla rappresentanza, passando subito, ora, all'esame dei rimanenti articoli.

SCARPA. La prego di verificare, onorevole Presidente, se tutti i colleghi presenti sono forniti di regolare delega.

PRESIDENTE. Si è già proceduto a tale verifica da parte del segretario.

Pongo quindi in votazione la proposta di passare all'approvazione della legge con riserva di deliberare sulla parte che si riferisce alla rappresentanza, questa sera, dopo che saremo in possesso del parere della Commissione Affari costituzionali.

(Non è approvata).

BETTOLI. Preferisco andarmene, altrimenti chiederei la rimessione in Assemblea del provvedimento...

SANTI. Che non vogliate rimandare il voto a questa sera è veramente inconcepibile!

BUTTE. Ma le dichiarazioni del Presidente sono tali che ci permettono di andare avanti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dagli onorevoli Bettoli e Maglietta: « Sopprimere dal secondo comma dell'articolo 4 le seguenti parole: " della libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili " », in merito al quale sono contrari il Governo ed il relatore.

(Non è approvato).

Nella votazione di tale emendamento, l'onorevole Ferioli si è astenuto.

Esiste al secondo comma dell'articolo 4 un altro emendamento, presentato dalla onorevole Borellini, che dice:

« Sopprimere le parole: o di altri enti ».

BORELLINI GINA. Ritiro tale emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferioli ha proposto il seguente emendamento, sempre al secondo comma dell'articolo 4:

« Aggiungere dopo le parole: o di altri enti, le parole: ed associazioni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero secondo comma, così come risulta nel testo del disegno di legge, con l'aggiunta delle parole: « ed associazioni », secondo quanto ora votato.

(È approvato).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1962

Passiamo al terzo comma dell'articolo 4. La onorevole Borellini Gina ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire alle parole:* può inoltre promuovere o autorizzare, *le parole:* promuove o autorizza ».

Il Governo ed il relatore si sono dichiarati contrari a tale emendamento.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 4, così come risulta nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 4, in merito al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 che risulta così formulato:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può determinare la percentuale dei posti da riservare ai mutilati e invalidi civili nei normali corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Gli invalidi e mutilati civili la cui minorazione fisica impedisca loro di frequentare i normali corsi di addestramento possono essere avviati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai corsi all'uopo istituiti nei centri di rieducazione professionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili o di altri enti o associazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può inoltre promuovere o autorizzare l'istituzione di appositi centri di rieducazione professionale per gli invalidi e mutilati civili.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può finanziare i corsi e i centri di cui al secondo e terzo comma con le modalità previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è costituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta dal medico provinciale che la presiede da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni, da un ispettore medico del lavoro, da un medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e da un medico della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili con il compito di accertare la minorazione fisica, la causa invalidante e di valutare il grado della residua capacità lavorativa dei mutilati e degli invalidi civili che ne facciano richiesta ai fini di ottenere l'iscrizione nell'apposito ruolo di cui al successivo articolo 6.

La Commissione di cui al precedente comma ha inoltre il compito di dichiarare se la minorazione possa essere ridotta mediante idonea terapia di riabilitazione fisica e di dichiarare, altresì l'inabilità temporanea o permanente a proficuo lavoro dei mutilati ed invalidi civili che ne facciano richiesta.

La Commissione è tenuta a compilare ed aggiornare appositi distinti elenchi rispettivamente dei mutilati ed invalidi civili la cui minorazione può essere ridotta mediante idonea terapia di riabilitazione fisica e dei mutilati ed invalidi civili temporaneamente o permanentemente inabili a proficuo lavoro.

Le funzioni di segretario di detta Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Contro il giudizio della Commissione l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione centrale composta da un ispettore generale medico del Ministero della sanità che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni, dal Capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, da un medico della Direzione centrale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico della Direzione centrale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un medico della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

La Commissione centrale è nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed ha sede presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1962

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che riveste qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

La durata in carica dei detti organi collegati è di un quinquennio.

Per gli accertamenti davanti alle Commissioni di cui al presente articolo, l'invalido può farsi assistere da un medico di fiducia ».

Per quanto riguarda il primo comma sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« *Sostituire al primo comma le parole:* un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni, *con le parole:* uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni ».

CACCIATORE.

« *Sostituire al primo comma le parole:* da un medico dell'Opera nazionale invalidi di guerra e da un medico della Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, *con le parole:* da due medici designati dalla Associazione mutilati ed invalidi civili di carattere nazionale più rappresentativa ».

BETTOLI, VENEGONI.

L'onorevole Cacciatore, firmatario del primo emendamento, ha facoltà di illustrarlo.

CACCIATORE. La dizione « professore titolare » significa titolare di cattedra. Ora, noi dobbiamo costituire 92 commissioni ed è chiaro che in Italia non vi sono 92 titolari di cattedra e quindi sarebbe impossibile costituire tutte le commissioni provinciali previste. Questa la ragione del mio emendamento.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Sono d'accordo sull'emendamento Cacciatore.

FERIOLI. Però dove è possibile è bene che ci sia un professore o almeno un libero docente.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se si tratta di aggiungere: « ...o specialista », il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento Cacciatore, con le modifiche conseguenti all'accettazione da parte del Relatore e del Governo, sarebbe pertanto definitivamente così formulato:

« ...da un docente universitario di medicina legale e delle assicurazioni o da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni ».

BORELLINI GINA. Sempre in merito al primo comma, rilevo che questa è una Commissione sanitaria e non si vede perché la nomina aspetti al prefetto. Propongo pertanto di sostituire alle parole: « commissione nominata dal prefetto », le parole: « ...commissione nominata dal medico provinciale ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Borellini Gina.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione le prime cinque righe dell'articolo, comprensive dell'emendamento Cacciatore, e che rimangono pertanto così formulate:

« Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è costituita una Commissione nominata dal prefetto e composta dal medico provinciale che la presiede, da un docente universitaria di medicina legale e delle assicurazioni; o da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni ».

(*Sono approvate*).

Alla riga successiva vi è un emendamento del Relatore, soppressivo della frase: « ...da un medico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ».

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. La mia proposta è motivata dal fatto che non vedo la ragione perché a questa Commissione che deve giudicare degli invalidi civili partecipi un medico degli invalidi di guerra.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione. Non vorrei però che, siccome queste associazioni sono tutte un po' collegate fra di loro, l'inserimento nella Commissione di un medico dell'associazione invalidi di guerra fosse frutto di un accordo.

NUCCI. Come si fa a togliere il medico degli invalidi di guerra se poi all'articolo 4 si parla dell'Opera nazionale invalidi di guerra come ente che può gestire corsi di rieducazione?

CACCIATORE. Noi potremmo essere d'accordo sulla soppressione di questa voce a condizione che venga accolto l'altro nostro emendamento (Bettoli-Venegoni) di cui il Presidente ha già dato lettura e che propone di sostituire il medico dell'Opera nazionale invalidi di guerra e quello della libera associazione con due designati dalle associazioni più rappresentative. Così non cambierebbe neppure il numero dei componenti la Commissione.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1962

FERIOLI. Non è merce di scambio, questa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole: « da un ispettore medico del lavoro, da un medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale », per le quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole: « da un medico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra », per le quali il Relatore propone la soppressione.

(Sono approvate).

Siamo ora alla questione della Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

SCARPA. Onorevole Presidente, è arrivato ora il parere della Commissione Affari costituzionali. Dalla lettura estremamente rapida che ho potuto farne, ho ricavato l'impressione che lei sia stato tratto in errore nel darci in merito le informazioni di cui sopra.

Il parere in causa è, infatti, parere costituzionale, chiaramente costituzionale. L'articolo 3 della nostra Costituzione non consente la formulazione che è stata votata all'articolo 4.

Si tratta, quindi, di parere vincolante per la nostra Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della Commissione Affari costituzionali:

« 1°) La formulazione degli articoli 4 e 5, cui si riferisce l'articolo 3 non sembra conforme al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, poiché fa riferimento alla sola « libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili »; essa formulazione determina, perciò, una disparità di trattamento che non si giustifica data anche la situazione associativa dei mutilati ed invalidi civili che ha caratteristiche pluralistiche. S ritiene opportuno sopprimere il riferimento alla sola « libera associazione » ed adottare la formula di cui all'articolo 6 del disegno di legge, eventualmente completandola con le parole: « altri enti o associazioni di fatto ».

2°) All'articolo 11 si suggerisce di modificare il secondo comma aggiungendo l'espressione: « di cui all'articolo 3 », dopo le parole: « invalidi civili », e ciò per evitare equivoche interpretazioni che possono determinare situazioni non conformi all'interesse della pubblica amministrazione ».

Ritengo che l'interpretazione da me data sia esatta. È vero, cioè, che esiste il riferimento alla norma costituzionale, è altrettanto

vero, però, che viene espressa la opportunità, non il vincolo costituzionale, in ordine all'articolo 3 della Costituzione stessa.

SANTI. Abbiamo commesso un errore non tenendo nel dovuto conto il parere di cui si è data ora lettura. Occorrerebbe rimediare all'errore commesso. La legge corre il rischio di essere impugnata davanti alla Corte costituzionale, perché stabilisce dei criteri di non uguaglianza.

PRESIDENTE. Le faccio notare, onorevole Santi, che l'emendamento Ferioli, che è stato accolto, corrisponde, in definitiva, al parere della Commissione Affari costituzionali.

Do ora lettura di un emendamento proposto dall'onorevole Ferioli che, in accoglimento anche di quanto suggerito dalla Commissione Affari costituzionali, propone di aggiungere, al primo comma dell'articolo 5 dopo le parole: « e da un medico della Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili », le parole: « o di altri enti o associazioni più rappresentative ».

SANTI. Non chiedo la rimessione del disegno di legge all'Assemblea, però vi dico che la stessa sarà dichiarata incostituzionale della Corte costituzionale, perché non avete voluto usare il buon senso necessario.

BORELLINI GINA. Quando l'onorevole Donat Cattin aveva presentato il suo emendamento, pensava di aver tenuto conto delle cose che sono state dette in Commissione e soprattutto della sostanza del parere dato dalla I Commissione Affari costituzionali.

Mi pare che tale emendamento, così com'è formulato, non tiene conto di quanto ho detto dianzi, poiché nel testo del disegno di legge in discussione si parla di un solo medico; la formulazione dell'emendamento potrebbe essere altresì una scappatoia per evitare gli effetti del provvedimento in esame.

Vorrei richiamarmi all'osservazione fatta dall'onorevole Santi, relativa agli argomenti addotti dall'onorevole Sottosegretario Calvi.

Infatti, il Sottosegretario Calvi, a sostegno del testo, ha citato le associazioni degli invalidi di guerra, degli invalidi del lavoro, ed altre similari.

Desidero precisare che mi sembra giusto quanto ha affermato il collega Santi, nel senso che le associazioni citate nel testo del disegno di legge in esame non hanno rapporti di analogia con le altre associazioni. È vero che quando è stato approvato il provvedimento sul collocamento degli invalidi di guerra, l'associazione di questi ultimi non era stata ancora riconosciuta in ente morale, ma essa era la

unica associazione esistente nel paese, riguardante tale categoria. Anche per quanto riguarda l'Associazione mutilati del lavoro vale lo stesso discorso. Altresi l'Associazione invalidi del lavoro era l'unica esistente nel Paese in quel periodo di tempo.

Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad una categoria, che, proprio per le sue particolari caratteristiche, e per il fatto soprattutto che per tanti anni il Parlamento — e direi anche il Governo — non ha preso gli opportuni provvedimenti tendenti a soddisfare le legittime esigenze di tale categoria, era naturale che sorgesse un fiorire di associazioni, le quali, in misura più o meno intensa, si sono mosse per vedere affermati e riconosciuti i diritti delle categorie da esse rappresentate.

Onorevoli colleghi, che la Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili abbia svolto una attività degna di ogni elogio, rispetto anche alle altre associazioni similari, in una forma più giusta, per l'affermazione di diritti imprescindibili, è un riconoscimento di cui onestamente non bisogna tacere. Però, tale motivo non è sufficiente per violare un principio costituzionale, un principio democratico, dal quale non ci si può allontanare senza recare un danno al Paese.

A nome del mio gruppo politico, la nostra richiesta di inserire nel testo del disegno di legge in discussione la rappresentanza di tutte le associazioni di categoria, e non di una sola, è fondata esclusivamente su tale questione di principio.

Vi è altresì un motivo di coerenza. Ai colleghi che non lo ricordassero, vorrei rammentare, a tal proposito, che noi, in un comitato ristretto della Commissione Igiene e sanità, in sede di discussione di provvedimenti a favore degli invalidi civili, per diversi mesi ci siamo trovati a dover controbattere la posizione di una parte notevole della Democrazia cristiana, la quale voleva dare la priorità dei diritti di rappresentanza all'Associazione degli invalidi per esiti di poliomielite.

Nella suddetta sede il nostro gruppo politico comunista, assieme ai colleghi socialisti e ad un certo numero anche di deputati democristiani, abbiamo condotto tale battaglia politica, perché si fosse evitato di attribuire l'esclusiva rappresentanza ad una sola associazione.

Nel giro di sei mesi, da allora, sembra che il gruppo politico di maggioranza al Governo non abbia cambiato opinione, circa l'assegnazione della rappresentanza esclusiva ad una sola associazione. Ebbene, onorevoli colleghi, lasciatemi dire che noi siamo coerenti.

Eravamo contrari ieri, a dare l'esclusività della rappresentanza, come aveva richiesto l'onorevole Migliori, in una sua proposta di legge, all'associazione dei poliomielitici; siamo contrari anche oggi, per lo stesso motivo, a dare tale esclusività ad una unica associazione, anche se riconosciamo che quest'ultima indubbiamente abbia svolto una attività sociale molto meritoria.

Da notare, però, che c'è anche coerenza, in un certo senso, nel gruppo della Democrazia cristiana, nel concedere il monopolio della rappresentanza.

Non vorrei che anche fra sei mesi, o più, trovandoci a discutere sulla assegnazione di una eventuale rappresentanza di categoria, si proponessero ed attuassero certi disegni favorevoli ad un determinato gruppo politico.

Non a caso ho preso la parola sull'articolo 5, che, a mio parere, è il più importante del provvedimento in discussione. Credo che sul piano pratico e operativo sia una cosa positiva se in una commissione del tipo indicato nel testo del disegno di legge in esame, la quale ha un compito così importante, come quello di sottoporre i mutilati e gli invalidi civili a visite mediche, di accertarne le minorazioni fisiche e la misura di tali minorazioni, invece di un solo medico — rappresentante una sola associazione — ve se siano due, nominati di comune accordo tra tutte le associazioni di categoria esistenti nel Paese.

Non togliamo alla Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili nulla dei suoi meriti. Però diamo alla categoria degli invalidi la possibilità di farsi rappresentare liberamente, così come vuole la Costituzione, da quella associazione che essi ritengono più opportuna, la effettiva tutelatrice dei loro interessi.

Per tali motivi, soprattutto per ragioni di principio e di coerenza, insisto, anche a nome del mio gruppo politico, su quanto ha detto dianzi, presentando al Presidente della Commissione un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha presentato un emendamento all'articolo 5, tendente a sostituire alle parole: « un medico », le altre: « due medici ».

CACCIATORE. Prego la Commissione di voler considerare ritirato il mio emendamento.

QUINTIERI. Mi sia permesso di illustrare la mia opinione con un esempio. In un certo comune si hanno due associazioni tutelatrici della stessa categoria di invalidi: ad una sono iscritti il 90 per cento, ed all'altra il 10 per cento del numero complessivo degli invalidi.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1962

Non possiamo non considerare la eventualità che si verifichi tale fatto. In tal caso dobbiamo evitare che dei filibustieri, per non chiamarli con il loro vero nome, possano costituire delle associazioni fasulle. Per vincere tale eventuale deprecata speculazione, abbiamo tutto l'interesse a che esista una sola associazione, e precisamente io indicherei la Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili, alla quale sono iscritti la maggior parte dei mutilati e invalidi civili.

Concludendo, per tali motivi mi dichiaro contrario all'emendamento dell'onorevole Ferioli.

BORELLINI GINA. Perché nel testo del disegno di legge in esame sono inserite le parole: « enti » e « associazioni ? ». A mio avviso sarebbe sufficiente e più esatto lasciare soltanto la parola « associazioni », eliminando la parola « enti ».

DONAT CATTIN. Si sono incluse nel testo del provvedimento tali parole per rendere più completa la formulazione stessa.

MAZZONI. Mi pare che l'emendamento presentato dall'onorevole Ferioli dica, in sostanza, che, nelle province ove non esistano sezioni delle associazioni indicate nel disegno di legge in discussione, si nominerà un altro medico, quale rappresentante della categoria dei mutilati ed invalidi civili.

Pertanto sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento Ferioli. Spero che i colleghi della maggioranza parlamentare non si dichiarino di parere contrario, in quanto la sostanza degli emendamenti corrisponde anche ad un accordo raggiunto in una riunione indetta dalla Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Tuttavia mi sia consentito di proporre un emendamento all'emendamento Ferioli, che lo completa, pur essendo certamente di secondaria importanza. Il mio emendamento è sostitutivo, nel senso che sostituisce alla vocale « e » la vocale « o » tra le due proposizioni dell'emendamento Ferioli, ed è altresì aggiuntivo, nel senso che va aggiunto, alla fine dell'emendamento Ferioli, che il medico dovrà essere scelto d'accordo tra le organizzazioni più rappresentative esistenti.

Tale scelta deve avvenire nel modo suddetto per la seguente ragione; la commissione di cui si parla nel provvedimento in esame dovrà giudicare sulle cause di invalidità fisica e valutare il grado della capacità relativa, nei diversi settori di lavoro, di tali minorati, per cui non tutti i medici sono in grado di esprimere un giudizio non interessato e competente sulla materia.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Ho la impressione che vi sia una certa confusione nella discussione sull'articolo 5 e che ci stiamo impelagando su un terreno veramente difficile.

Richiamandomi ai nostri precedenti interventi, cioè a quelli riguardanti la discussione in materia di collocamento dei mutilati ed invalidi del lavoro, il relativo disegno di legge ha designato una sola associazione quale rappresentante della suddetta categoria, pur esistendo altre associazioni similari. Per tale motivo sono favorevole al mantenimento del testo dell'articolo 5 così com'è stato approvato dal Senato.

Per quanto riguarda la discussione sulla rappresentatività, faccio presente che la Commissione dovrà dare solamente un parere tecnico, e ciò limita ulteriormente il campo di discussione rispetto a quello relativo al collocamento speciale dei mutilati ed invalidi del lavoro. Pertanto sono contrario all'accoglimento degli emendamenti presentati.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo mi rimetto al giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Ripeto, per maggior chiarezza, che l'onorevole Ferioli ha presentato un emendamento all'articolo 5 del disegno di legge in esame, di cui do lettura:

« *Sostituire le parole:* da un medico della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili, *con le parole:* e da un medico o della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni più rappresentative ».

L'onorevole Mazzoni ha invece presentato il seguente emendamento aggiuntivo dell'emendamento Ferioli:

« *Aggiungere le parole:* concordato con tutte le altre associazioni similari esistenti più rappresentative ».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Ferioli.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Mazzoni.

(*Non è approvato*).

Poiché non sono stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 5 fino al quarto comma compreso.

(*È approvato*).

Il Relatore Bianchi Fortunato ha presentato un emendamento formale, nel senso di sostituire al quinto comma alle parole: « Direzione centrale », le parole: « Direzione generale ».

Pongo in votazione l'emendamento formale dell'onorevole Bianchi Fortunato.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, credo che siamo d'accordo, data l'ora tarda, di sospendere la discussione al quarto comma dell'articolo 5. Pertanto continueremo nel pomeriggio la discussione sui commi successivi dell'articolo 5 e sugli articoli seguenti, relativi al disegno di legge n. 3808.

I colleghi che desiderano presentare degli emendamenti sono pregati di farlo prima dell'inizio della ripresa della seduta, che ritengo possa avvenire alle 17.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito).

(Così rimane stabilito).

(La seduta sospesa alle 13,30, riprende alle 17).

Poiché l'onorevole Colombo Vittorino dovrà assentarsi per alcuni improrogabili impegni precedentemente assunti, propongo che prima di proseguire nella discussione del disegno di legge n. 3808 sia discussa la proposta di legge n. 349-365-B concernente l'orario di lavoro nelle miniere.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci, Tognoni ed altri: Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere. (Modificata della X Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci, Berloff, Sabatini, Tognoni, Bardini, Faletta, Caponi, Rossi Maria Maddalena, Rossi Paolo Mario, Brighenti, Beccastrini, Laconi, Pirastu, Sulotto, Angelini Giuseppe, Guidi e Diaz Laura:

« Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere » (349-365-B), approvato dalla Camera nella seduta del 12 aprile 1962 e modificato dalla X Commissione del Senato nella seduta dell'11 luglio 1962.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Colombo Vittorino.

COLOMBO VITTORINO, Relatore. Questa proposta di legge ha formato oggetto di ampia discussione nella nostra Commissione alcuni mesi fa ed in seguito a tale discussione si arriva all'unanimità alla formulazione di un testo, con cui si portava una riduzione all'orario di lavoro per tutti i lavoratori della miniera, senza alcuna eccezione. Si specificò allora che non potevano comprendersi in tale classificazione i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei. A questo testo il Senato ha introdotto due modificazioni; la prima riguarda il settore di applicazione sulla legge, escludendo tutti i lavoratori dell'esterno e che non lavorano prevalentemente nel sottosuolo e rappresenta una limitazione notevole, data la tecnologia odierna e il significato terminologico « nel sottosuolo ». Con la affermazione del Senato vengono ad essere esclusi tutti i lavoratori che non sono addetti alla escavazione di detti materiali, i tecnici addetti alla manutenzione e alla sorveglianza che non sempre si trovano nel fondo della miniera. Si tratta, quindi, di una limitazione molto grave e ritengo che sia opportuno ritornare al testo precedentemente approvato dalla Camera.

Una seconda limitazione tende a circoscrivere il settore cui noi avevamo fatto riferimento; le modificazioni apportate dal Senato fanno infatti riferimento al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, contenente norme di carattere limitativo rispetto all'ampia dizione da noi adottata. In questo decreto all'articolo 2 si fa un certo elenco di miniere, e questo elenco, valido però nel 1927, è oggi superato per cui se dovessimo limitare l'applicazione della legge ai lavoratori addetti alle miniere considerate dal decreto legge numero 1443, verrebbero esclusi molti lavoratori. Ricordo, ad esempio, che stando al testo approvato dal Senato, sono completamente esclusi dalla previsione della legge i lavoratori delle miniere di sali potassici ed alcalini e dei feldspati, della leucite, della fluorite e del talco e tutti quelli delle miniere a cielo aperto. Si tratta di quei settori che hanno avuto molto sviluppo in questi ultimi tempi, sicché il numero dei lavoratori che vi sono occupati è ampio.

Il Relatore esprime parere decisamente contrario sia per quanto riguarda la prima modificazione tendente a dare queste determinate facilitazioni solo ai lavoratori addetti al sottosuolo, sia per quanto riguarda la seconda, tendente a limitare il settore merceolo-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1962

gico della materia, perché quello previsto dal decreto del 1927 è decisamente superato dagli attuali sviluppi; per questi motivi si permette pertanto, di raccomandare ai colleghi alcune modifiche che riportano il testo alla precedente formulazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GITTI. Ho chiesto la parola, anzitutto, per fare presente a nome di uno dei presentatori della proposta che stiamo discutendo, l'onorevole Bucciarelli Ducci, che è impegnato a presiedere la seduta in Aula, il suo orientamento — come egli mi ha pregato di fare — nel senso che la legge ritorni nel testo primitivo da noi approvato alla Camera; in caso contrario, egli chiede alla Presidenza della Commissione di rinviare la discussione, cui desidererebbe essere presente.

Giacché ho la parola, approfitto per associarmi alle conclusioni del relatore nel senso che da parte della C.I.S.L. vi è il desiderio che si ritorni sul testo primitivo e che il provvedimento venga approvato nel testo, che era stato approvato dalla Camera, cioè che si ristabiliscano le norme della proposta di legge, formulate dalla nostra Commissione.

Vi è anche il desiderio che l'approvazione definitiva del provvedimento avvenga al più presto possibile e, per questo motivo, mi sembra che potremmo fare quanto è stato fatto in occasione di altre leggi per le quali vi erano state delle modifiche da un ramo all'altro del Parlamento. Sarebbe opportuno sentire da parte del relatore e del Presidente della Commissione del Senato se è possibile arrivare ad una intesa per poter stabilire che le variazioni che apporteremo per arrivare di massima alla formulazione e le modifiche degli emendamenti apportati dal Senato possano essere approvate con un *iter* di una certa rapidità, perché il provvedimento, come giustamente ha rilevato il relatore, è molto atteso dagli interessati, per cui sotto un certo aspetto, dovremmo fare in modo che il provvedimento non continui a passare dalla Camera al Senato, ma trovi una strada che lo porti in porto il più presto possibile.

TOGNONI. Io devo fare una brevissima dichiarazione. Sono d'accordo per accogliere le conclusioni del relatore e, per quanto riguarda il testo approvato dal Senato, è evidente che si tratta di un errore di carattere materiale in quanto si richiama ad una disposizione di legge, che è ormai superata. Io ho letto i resoconti stenografici della discussione in sede di Commissione al Senato, e, su questo punto dell'applicazione della legge erano tutti

d'accordo nel dire che i lavoratori di fondo, devono godere dei benefici della legge. È evidente, quindi, che la norma, così come è stata scritta, non riflette l'orientamento che ha assunto la discussione: per questa norma verrebbero esclusi vari lavoratori del fondo; è questo quindi che bisognerebbe far notare ai colleghi del Senato.

L'altra limitazione, invece, è proprio voluta, e siccome noi abbiamo discusso a lungo su quell'argomento e siamo giunti a dargli quella determinata soluzione, io vorrei rivolgere un invito al Presidente ed al Relatore di cercare un accordo con i nostri colleghi del Senato, in modo da evitare un ulteriore rinvio. Anche perché ulteriori rinvii creerebbero una serie di problemi alle organizzazioni sindacali: non vi è solo il fatto che la legge deve ritornare alla Camera con l'eventualità che il Senato riconfermi le sue precedenti decisioni, ma questo implica anche una serie di problemi tra i sindacati e i datori di lavoro in vista del nuovo contratto di lavoro. Questi problemi sarebbe auspicabile venissero risolti prima che si entrasse nel vivo della discussione per il nuovo contratto di lavoro. Per cui io accetto le proposte fatte dal relatore, con la precisazione, se necessario, che gli impiegati delle sedi centrali siano esclusi, avendo altro trattamento per quanto concerne l'orario di lavoro.

COLOMBO VITTORINO, Relatore. Onde chiarire meglio quanto già detto, preciso che si tratterebbe di aggiungere al testo della Camera, all'articolo 1, le parole: « sono esclusi gli impiegati amministrativi ».

Sempre all'articolo 1 sarei favorevole ad accogliere l'ultimo comma aggiuntivo del Senato: « Restano in vigore le condizioni più favorevoli stabilite da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali ».

All'articolo 2 sarei favorevole ad accogliere la parola « settimanale » aggiunta dal Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 3 sarei propenso ad accogliere il secondo comma introdotto dal Senato.

PRESIDENTE. Ci sono obiezioni sull'emendamento aggiuntivo Colombo all'articolo 1, e sulle altre proposte da lui formulate?

Sentiamo il parere del Governo; ma desidero anticipare fin d'ora che se siamo d'accordo sui di una determinata formulazione, sarebbe opportuno rinviare l'approvazione, in attesa che fossero stabiliti quegli accordi con i colleghi del Senato, di cui si è parlato.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il rappresentante

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1962

del Governo è concorde, in linea di massima, con il relatore. Mi riservo, tuttavia, di formulare alcune osservazioni dopo aver consultato gli uffici del Ministero, a proposito del secondo comma dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere l'esame della proposta di legge ed, accogliendo il suggerimento di alcuni colleghi, il relatore ed il Presidente della Commissione cercheranno di concordare il testo con la Commissione competente del Senato, in modo che si possa mettere allo studio un testo preventivamente concordato col Senato.

TOGNONI. Sono d'accordo, ma questo nuovo comma dell'articolo 3 può contenere un termine per l'emissione del decreto? Facciamo l'ipotesi che i rappresentanti delle associazioni e dei concessionari delle moiniere non trovino un accordo in sede sindacale: in questo caso il Ministro del lavoro è incaricato — oppure si può provvedere con un decreto del Presidente della Repubblica — di emettere un decreto che disponga queste modalità. Io domando se si possa mettere un termine per l'emissione del decreto.

PRESIDENTE. Predisponga un emendamento, onorevole Tognoni. Gli emendamenti del relatore sono stati presentati e li terremo presenti per esaminare la materia con i colleghi del Senato.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge; Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili (3808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ».

Ringrazio il segretario della Commissione, dottor Zotta, che nell'intervallo ha riordinato gli emendamenti che sono stati distribuiti ed ha messo un po' di ordine nella materia.

Vorrei pregare i colleghi di illustrare con ordine i vari emendamenti in modo da contenere la discussione entro stretti limiti.

Nella seduta precedente eravamo giunti all'esame dell'articolo 5, di cui erano stati approvati i primi quattro comma.

Do lettura dei rimanenti comma:

« Contro il giudizio della Commissione l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione

centrale composta da un ispettore generale medico del Ministero della sanità che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni, dal Capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, da un medico della Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico della Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un medico della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

La Commissione centrale è nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed ha sede presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che riveste qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

La durata in carica dei detti organi collegiali è di un quinquennio.

Per gli accertamenti davanti alle Commissioni di cui al presente articolo, l'invalido può farsi assistere da un medico di fiducia ».

Gli onorevoli Isgrò ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

« Al quinto comma dell'articolo 5, aggiungere le parole: e un medico della Direzione centrale della libera associazione nazionali mutilati ed invalidi civili ».

L'emendamento è già stato illustrato ed il relatore ha già espresso il parere favorevole.

CACCIATORE. Mi permetto di rilevare che si dovremmo usare la stessa formula adottata per la composizione della Commissione provinciale.

GALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono d'accordo, per cui l'emendamento sarebbe il seguente: « ...e un medico o della libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili o di altri enti o associazioni più rappresentative ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Isgrò, modificato dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione i rimanenti commi, cui non sono stati presentati emendamenti, di cui ho dato lettura.

(Sono approvati).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1962

L'articolo 5 risulta pertanto così formulato:

ART. 5.

Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è costituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta dal medico provinciale che la presiede, da un docente universitario di medicina legale e delle assicurazioni o da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, da un ispettore medico del lavoro, da un medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e da un medico o della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni più rappresentativi, con il compito di accertare la minorazione fisica, la causa invalidante e di valutare il grado della residua capacità lavorativa dei mutilati e degli invalidi civili che ne facciano richiesta ai fini di ottenere l'iscrizione nell'apposito ruolo di cui al successivo articolo 6.

La Commissione di cui al precedente comma ha inoltre il compito di dichiarare se la minorazione possa essere ridotta mediante idonea terapia di riabilitazione fisica e di dichiarare, altresì, l'inabilità temporanea o permanente a proficuo lavoro dei mutilati ed invalidi civili che ne facciano richiesta.

La Commissione è tenuta a compilare ed aggiornare appositi distinti elenchi rispettivamente dei mutilati ed invalidi civili la cui minorazione può essere ridotta mediante idonea terapia di riabilitazione fisica e dei mutilati ed invalidi civili temporaneamente o permanentemente inabili a proficuo lavoro.

Le funzioni di segretario di detta Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Contro il giudizio della Commissione l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione centrale composta da un ispettore generale medico del Ministero della sanità che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni, dal Capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, da un medico della Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico della Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e da un medico della Libera associazione nazionale mutilati e in-

validi civili o di altri enti o associazioni più rappresentativi.

La Commissione centrale è nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed ha sede presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che riveste qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

La durata in carica dei detti organi collegiali è di un quinquennio.

Per gli accertamenti davanti alle Commissioni di cui al presente articolo, l'invalido può farsi assistere da un medico di fiducia».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è formato, con la collaborazione di rappresentanti delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili, un ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento. A tal fine gli interessati debbono presentare domanda corredata:

a) da una dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui al precedente articolo comprovante l'entità della minorazione e che l'invalido, per la natura ed il grado della sua mutilazione od invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

b) da tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini professionali sia generi che che specifiche risultanti dai precedenti lavorativi o dagli attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A ciascun mutilato o invalido l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che ne dichiara l'idoneità al lavoro, rilascia un certificato attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ».

Gli onorevoli Isgrò ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma dell'articolo 6, sostituire le parole: Delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili, con le altre: della

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1962

libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ».

SULOTTO. A me pare che qui si stia esagerando, perché se errare è umano, perseverare nell'errore è diabolico, e qui noi abbiamo una posizione netta e precisa della Commissione Affari costituzionali che fa riferimento all'articolo 3 della Costituzione. Noi abbiamo già commessi un gravissimo errore per quanto riguarda gli articoli 4, 5 e 6 approvando il testo del disegno di legge trasmesso dal Senato. Qui si tratta della Commissione provinciale, che deve derivare da tutte le associazioni. Continuo ad insistere che a questa Commissione devono avere il diritto di parteciparci tutti; noi pertanto, ci opponiamo formalmente alla modifica di questa parte dell'articolo 6, in quanto si cadrebbe nell'errore di dare il monopolio ad una sola associazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Ho sempre sostenuto che l'articolo 6 costituisce la fonte di riconoscimento della pluralità delle associazioni che di fatto debbono poter collaborare alla compilazione degli elenchi dei mutilati ed invalidi civili. Perciò io esprimo parere contrario all'emendamento Isgrò ed altri.

CACCIATORE. Questo articolo 6, infatti, ha un contenuto ben diverso dai precedenti.

PRESIDENTE. Desidero sapere dall'onorevole Isgrò se, dato il parere contrario del Relatore, insiste nel suo emendamento oppure intenda ritirarlo.

ISGRÒ. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha presentato il seguente emendamento:

« All'ultimo comma dell'articolo 6, sopprimere le parole: che ne dichiara l'idoneità al lavoro ».

CACCIATORE. Io ho presentato questo emendamento, in quanto non è l'Ufficio del lavoro, che dichiara l'idoneità al lavoro; noi abbiamo, del resto, tutti gli articoli precedenti che stabiliscono chi è che può essere avviato al lavoro; se così non facessimo daremmo una facoltà all'ufficio del lavoro, svuotando di contenuto tutti gli altri articoli. L'ufficio del lavoro, infatti, dice l'ultimo comma dell'articolo 6 « rilascia un certificato attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ».

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. A mio avviso l'articolo 5 deve essere interpretato nel senso che la Commissione dà il parere di ordine tecnico e medico all'ufficio provinciale del lavoro su segnalazione delle associazioni pre-

viste dall'articolo 6, ma di fatto, chi stabilisce che la invalidità si trova in quelle condizioni da poter beneficiare della legge è l'ufficio provinciale del lavoro.

CACCIATORE. Ma allora dobbiamo dire « se ricorrono tutte quante le condizioni di cui innanzi »; io invece dico di togliere il riferimento alla idoneità, perché è chiaro che l'Ufficio del lavoro la concederà in base alle disposizioni precedenti.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Il mio parere è contrario.

CACCIATORE. Io cerco di portare il mio contributo per una maggiore chiarezza.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il Relatore e mi dichiaro, pertanto, contrario all'emendamento Cacciatore.

CACCIATORE. Ma l'articolo 3 dice: « Hanno diritto ad essere assunti al lavoro... » per cui l'articolo 5 completa l'articolo 3.

PRESIDENTE. Siamo di fronte a questa situazione che tanto il Governo come il Relatore sono contrari; ora se questa interpretazione non contraddice, io suggerirei all'onorevole Cacciatore di ritirare il suo emendamento, perché domani in sede di contestazioni o interpretazioni potrebbe sembrare più opportuno il fatto che non ci sia stata una votazione su tale emendamento.

CACCIATORE. Non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento, data l'interpretazione che è stata data.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo di cui precedentemente ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7.

« Ai mutilati ed invalidi civili occupati a norma della presente legge presso privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico e giuridico. Essi possono essere licenziati quando lo Ispettorato del lavoro accerti, su richiesta dell'imprenditore, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamenti di invalidità tali da determinare pregiudizio alla salute ed alla incolumità delle persone nonché alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento di cui sopra deve essere immediatamente notificato al lavoratore ed all'impresa interessati ed il relativo atto può essere, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, impugnato con ricorso, avente effetto sospensivo del licenziamento, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il quale decide, entro trenta giorni,

sentito il parere della Commissione centrale di cui all'articolo 5, comma quinto ».

Gli onorevoli Borellini, Sulotto e Franco hanno presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma dell'articolo 7, sostituire le parole: lo ispettorato del lavoro, con le altre: la Commissione provinciale sanitaria di cui al primo comma dell'articolo 5 ».

In subordine:

« Al primo comma dell'articolo 7, dopo le parole: Lo ispettorato del lavoro, aggiungere le seguenti: insieme alla Commissione provinciale sanitaria di cui al primo comma dell'articolo 5 ».

BORELLINI GINA. Onorevole Presidente, ancora non ho illustrato il mio emendamento, ma è molto semplice. Io vorrei che la stessa Commissione che ha la facoltà di stabilire il grado di inidoneità e di residua capacità lavorativa, sia chiamata — come la più idonea — a stabilire se l'invalidità si è aggravata e se da una idoneità parziale si sia passati ad inidoneità.

La competenza per stabilire questo deve essere attribuita alla Commissione sanitaria e non, in senso generico, all'Ufficio del lavoro.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Io accoglierei questo emendamento, però con un emendamento all'emendamento e cioè sono dell'avviso che tale competenza sia attribuita allo « ispettorato del lavoro sentita la Commissione sanitaria ».

BORELLINI GINA. Bisogna prendere in considerazione l'emendamento in subordine da me presentato che praticamente dice la stessa cosa.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. La Commissione esprime una valutazione.

BORELLINI GINA. La Commissione non può essere solamente sentita.

PRESIDENTE. Dato che stiamo discutendo sull'emendamento *in subordine*, s'intende ritirato il primo emendamento degli onorevoli Borellini ed altri.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È chiaro che la vigilanza sull'osservanza delle leggi del lavoro è sempre di competenza dell'ispettorato del lavoro, che è l'organo vigilante. Non ho nulla in contrario che si dica: « sentita la Commissione... ». In questo modo l'ispettorato del lavoro è obbligato a sentire la Commissione provinciale sanitaria, prima di decidere.

DONAT CATTIN. Propongo che si dica: « ... l'ispettorato del lavoro, in base all'accer-

tamento della Commissione di cui al primo comma dell'articolo 5 dichiarati ... ».

QUINTIERI. Ritengo più opportuna la dizione: « sentita la commissione provinciale... », mentre sul ricorso deciderebbe il Ministero « sentita la Commissione centrale ».

PRESIDENTE. Desidererei che l'onorevole Borellini Gina dicesse quale dei due testi preferisce e che il relatore ed il Governo esprimessero il loro parere.

BORELLINI GINA. Visto che il testo da noi presentato non trova il consenso della Commissione, mi sembra che sia preferibile e più opportuno il testo proposto dall'onorevole Donat Cattin: « l'ispettorato del lavoro, in base all'accertamento della Commissione di cui al primo comma dell'articolo 5 ».

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Sono del parere che anche sotto l'aspetto formale si debba dire: « l'ispettorato del lavoro, sentita la commissione provinciale sanitaria ». Questa formula salva tutte le prerogative della commissione provinciale sanitaria che, di fatto, stabilirà l'inidoneità lavorativa.

BORELLINI GINA. Abbiamo chiesto l'opinione della Commissione affari costituzionali, ma poi non ne abbiamo tenuto affatto conto.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho simpatie particolari, ma questa è la formula usuale.

PRESIDENTE. Non può sfuggire all'attenzione dei colleghi che nella proposta dell'onorevole Donat Cattin l'ispettorato del lavoro dichiara la perdita di ogni capacità lavorativa sulla base dell'accertamento della commissione provinciale sanitaria, mentre nel testo governativo è l'ispettorato che accerta la perdita anzidetta.

La distinzione è importante, per cui vorrei pregare l'onorevole Donat Cattin di dire se insiste. Se il parere del Governo è contrario porrò in votazione l'emendamento.

DONAT CATTIN. Insisterei, perché altrimenti si dovrebbe dire di quanti posti aumenta l'organico degli uffici del lavoro.

BIANCHI FORTUNATO. Potremmo dire: « su conforme parere... ».

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Gli invalidi durante la prima fase fruiscono di una commissione e poi quando è giunto il momento in cui il padrone ha interesse a licenziarli ed a far valere che non sono più idonei non fruiscono più di questa commissione.

PRESIDENTE. Mi sembra che sia accertato e dichiarato su conforme parere: « secondo l'accertamento della commissione ».

BUTTE'. Vi è una successione di tempi: l'imprenditore si rivolge all'ispettorato del la-

voro e fa presente di avere un dipendente che ha perso completamente la capacità lavorativa. L'ispettore si rivolge alla commissione perché stabilisca se vi sia ancora un residuo di capacità. Essa emette un parere. Sulla base di questo parere l'ispettorato da risposta positiva o negativa all'imprenditore.

PRESIDENTE. Si tratta di mettere tutto questo per iscritto.

Vi sono due emendamenti, di cui uno presentato dall'onorevole Donat Cattin e altri dopo le parole: l'ispettorato del lavoro, aggiungere le altre « secondo l'accertamento della commissione di cui al primo comma dell'articolo 5 dichiarati... ».

L'altro emendamento, presentato dall'onorevole Quintieri, fatto proprio dal relatore, è il seguente:

« Dopo le parole: Ispettorato del lavoro, aggiungere le altre: sentita la Commissione sanitaria provinciale ».

All'emendamento Donat-Cattin sono contrari il relatore ed il Governo.

Pongo in votazione l'emendamento Donat-Cattin precedentemente letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Quintieri modificato secondo la proposta del relatore.

(È approvato).

L'articolo 7 resta pertanto così formulato:

« Ai mutilati ed invalidi civili occupati a norma della presente legge presso privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico e giuridico. Essi possono essere licenziati quando lo Ispettorato del lavoro sentita la Commissione provinciale sanitaria di cui al primo comma dell'articolo 5 accerti, su richiesta dell'imprenditore, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamenti di invalidità tali da determinare pregiudizio alla salute ed alla incolumità delle persone nonché alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento di cui sopra deve essere immediatamente notificato al lavoratore ed all'impresa interessati ed il relativo atto può essere, entro quindi giorni dall'avvenuta comunicazione, impugnato con ricorso, avente effetto sospensivo del licenziamento, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il quale decide, entro trenta giorni, sentito il parere della Commissione centrale di cui all'articolo 5, comma quinto ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso.

(È approvato).

All'articolo 8 non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione:

« Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i privati datori di lavoro tenuti all'assunzione dei mutilati ed invalidi civili debbono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio una dichiarazione dalla quale risulti:

1°) il numero complessivo del personale dipendente, diviso per stabilimento, per sesso e per categoria professionale e distinto tra personale già in forza all'inizio del semestre considerato e personale assunto nel corso del semestre in questione;

2°) il numero, le generalità, la qualifica professionale e la data di assunzione dei mutilati ed invalidi civili occupati.

I privati datori di lavoro che svolgano la propria attività in più provincie sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma precedente distintamente per le singole provincie ai competenti Uffici del lavoro e della massima occupazione e, complessivamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

« I privati datori di lavoro che non presentino in termini le denunce previste dal secondo comma dell'articolo 2 e dal precedente articolo sono puniti con un'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

Gli inadempienti all'obbligo di occupare mutilati ed invalidi civili sono puniti con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presentee legge riservato ai predetti minorati e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale mutilato o invalidi civili, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione fino a 6 mesi, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Le ammende previste dal presente articolo nonché le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente sono versate agli Uffici del registro direttamente al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1962

L'onorevole Cacciatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« *Al terzo comma dell'articolo 9 alle parole: la reclusione fino a sei mesi, sostituire: l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000.* ».

CACCIATORE. Io non trovo giustificata questa differenza di trattamento tra i datori di lavoro che cercano di violare la legge ed i lavoratori; ed infatti, mentre per i datori di lavoro che, violando la legge ne traggono un profitto viene comminata soltanto l'ammenda, per i lavoratori, invece, i quali non cercano in effetti che lavoro, viene stabilita la reclusione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Cacciatore.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore.

(È approvato).

L'onorevole Cacciatore ha presentato, sempre all'articolo 9 un altro emendamento sostitutivo:

« *All'ultimo comma dell'articolo 9 sostituire le parole: per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le altre: di cui al terzo comma del precedente articolo 4 o, in mancanza, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.* ».

CACCIATORE. All'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, si prevedono corsi per tutti i lavoratori, mentre noi abbiamo all'articolo 4 determinati corsi soltanto per gli invalidi civili; io penso, quindi, che l'ammontare delle ammende vada a creare questi corsi speciali proprio per gli invalidi, e solo nel caso in cui tali corsi speciali non fossero tenuti troverebbe applicazione l'articolo 62 di tale legge.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Sono favorevole a tale emendamento.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore.

(È approvato).

L'articolo 9 resta pertanto così formulato:

« I privati datori di lavoro che non presentino in termini le denunce previste dal secondo comma dell'articolo 2 e dal prece-

dente articolo sono puniti con un'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

Gli inadempienti all'obbligo di occupare mutilati ed invalidi civili sono puniti con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti minorati e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale mutilato o invalido civile, ai sensi della presente legge, è punito con la ammenda da lire 1.500 a lire 3.000, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Le ammende previste dal presente articolo nonché le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente sono versate dagli Uffici del registro direttamente al Fondo di cui al terzo comma del precedente articolo 4 oppure, in mancanza, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

Nelle contravvenzioni previste dall'articolo precedente il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo delle rispettive ammende, con facoltà di ridurne l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma dell'articolo precedente l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, e, in tal caso, non si tiene conto del limite massimo stabilito dal comma stesso.

Il versamento della somma fissata dall'Ispettorato del lavoro deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni da quello della relativa comunicazione, e, in caso contrario, ha luogo il procedimento penale.

L'onorevole Cacciatore ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma sopprimere le parole: ovvero prima del decreto di condanna.* ».

CACCIATORE. Chi contravviene gravemente alla legge è rinviato a giudizio; chi, invece, compie lievi violazioni può avere la condanna per decreto. Ora, così come è for-

mulato l'articolo, può giovare dell'oblazione chi viene rinviato a giudizio e cioè chi ha commesso una infrazione più grave, mentre non avrebbe la facoltà dell'oblazione chi viene condannato per decreto. È vero che questo ripete l'articolo 162 del Codice penale, ma è anche vero che noi non possiamo perseverare in questo errore, che ha dato luogo ad una serie di opposizioni: inoltre l'opposizione a decreto dà luogo a dibattimento.

RUSSO SPENA. Nel sistema del Codice attuale vi è questa formula ed il collega Cacciatore vuole eliminarla in questa legge.

CACCIATORE. Questa formula ha dato luogo ad una serie di interpretazioni diverse.

RUSSO SPENA. È inopportuno in questa legge; lo dovremmo fare con una maggiore competenza ed approfondimento e, pertanto, sono per la norma generale, che è quella prevista attualmente dal Codice penale.

BIANCHI FORTUNATO, Relatore. Io sono del parere di mantenere il testo del Governo.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono dello stesso parere del Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

« Nell'ordine delle preferenze a parità di merito per la formazione della graduatoria dei pubblici concorsi per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni è aggiunta, in fine, anche quella riferentesi alla categoria dei mutilati e invalidi civili.

I posti iniziali della carriera ausiliaria delle Amministrazioni dello Stato e delle corrispondenti carriere degli enti pubblici sono conferiti senza concorso, nella proporzione del 2 per cento dei posti in organico o del contingente numerico, ai mutilati ed invalidi civili in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, salvo quello dell'idoneità fisica, per l'assunzione ai pubblici impieghi.

Le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad occupare, parimenti senza concorso, mutilati ed invalidi civili nella proporzione del 2 per cento in rapporto al contingente operaio e nei limiti delle vacanze.

Per quanto si riferisce al contingente operaio delle Amministrazioni dello Stato, la predetta percentuale deve essere osservata per ciascuna delle categorie previste dall'arti-

colo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e nei limiti delle vacanze.

È, tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria.

I provvedimenti di assunzione presso le pubbliche Amministrazioni non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale su istanza sia dei singoli invalidi civili iscritti come disoccupati presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili. Può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione di invalidi interessati.

Per i mutilati ed invalidi civili che devono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 45° anno ».

In merito all'articolo 11 la I Commissione Affari costituzionali ha inviato il seguente parere: « ...2°) all'articolo 11 si suggerisce di modificare il secondo comma aggiungendo la espressione: " di cui all'articolo 3 " dopo le parole: " invalidi civili " e ciò per evitare equivoche interpretazioni che possono determinare situazioni non conformi all'interesse della pubblica amministrazione ».

Per questo secondo punto il parere della Commissione Affari costituzionali ha natura vincolante, trattandosi di materia di pubblico impiego.

L'emendamento proposto dalla I Commissione è pertanto il seguente:

« Al secondo comma aggiungere dopo le parole: invalidi civili, le altre: di cui all'articolo 3 ».

BIANCHI FORTUNATO, Relatore. Sono favorevole all'emendamento proposto dalla Commissione Affari costituzionali.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dalla I Commissione, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Isgrò ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

« Al sesto comma dell'articolo 11 sostituire le parole: delle Associazioni nazionali

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1962

mutilati ed invalidi civili, *con le altre*: della Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ».

ISGRÒ. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Borellini Gina e Sulotto hanno presentato il seguente emendamento:

« *All'ultimo comma sostituire le parole: del 45° anno, con le altre: del 55° anno* ».

BORELLINI GINA. Mi sembra ovvio che dobbiamo approvare l'emendamento, per analogia, perché lo abbiamo già approvato all'articolo 3.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Sono favorevole per i motivi addotti dalla onorevole Borellini.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Borellini Gina e Sulotto, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 11 risulta, pertanto, così formulato:

ART. 11.

Nell'ordine delle preferenze a parità di merito per la formazione della graduatoria dei pubblici concorsi per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni è aggiunta, in fine, anche quella riferentesi alla categoria dei mutilati e invalidi civili.

I posti iniziali della carriera ausiliaria delle Amministrazioni dello Stato e delle corrispondenti carriere degli enti pubblici sono conferiti senza concorso, nella proporzione del 2 per cento dei posti in organico o del contingente numerico, ai mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 3, in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, salvo quello dell'idoneità fisica, per l'assunzione ai pubblici impieghi.

Le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad occupare, parimenti senza concorso, mutilati ed invalidi civili nella proporzione del 2 per cento in rapporto al contingente operaio e nei limiti delle vacanze.

Per quanto si riferisce al contingente operaio delle Amministrazioni dello Stato, la predetta percentuale deve essere osservata per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e nei limiti delle vacanze.

È, tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria.

I provvedimenti di assunzione presso le pubbliche Amministrazioni non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale su istanza sia dei singoli invalidi civili iscritti come disoccupati presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili. Può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati.

Per i mutilati ed invalidi civili che devono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 55° anno.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 12, 13 e 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 12.

Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dovranno contenere oltre i dati e le notizie relativi ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, anche quelli concernenti i mutilati ed invalidi civili.

(È approvato).

ART. 13.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

(È approvato).

ART. 14.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare, con apposito decreto, disposizioni per unificare in un solo prospetto riepilogativo numerico i dati e le notizie che i privati datori di lavoro sono tenuti periodicamente ad inoltrare ai competenti Uffici ed Enti nei termini di legge per ottemperare agli adempimenti con-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1962

nessi all'osservanza delle norme sull'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle varie categorie di mutilati, invalidi ed assimilatati.

(È approvato).

CACCIATORE. Propongo una modifica del titolo in questo senso: « Provvedimenti per l'assunzione al lavoro dei mutilati e invalidi civili ».

Questo perché l'attuale titolo è molto pomposo e potrebbe rappresentare per tutti gli invalidi indistintamente un'attesa che la legge non sodisfa.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. La legge non ha ad oggetto solo il collocamento, onorevole Cacciatore; essa contiene articoli sulla prescrizione e la qualificazione professionale. Sono contrario all'emendamento e sono favorevole al mantenimento del titolo originario del disegno di legge.

BORELLINI GINA. Tutti gli articoli della legge sono in funzione dell'assunzione al lavoro.

CACCIATORE. Mi permetto di insistere sul mantenimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Cacciatore.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Borellini Gina, Sulotto, Scarpa, Bianchi e De Marzi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera

invita il Governo

a seguire con premura la discussione e l'approvazione del testo unificato delle varie proposte di legge già elaborato dalla Commissione Sanità, per sodisfare le giuste ed umane richieste ed esigenze degli invalidi e mutilati civili ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole a tale ordine del giorno che, pertanto, accolgo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Borellini Gina.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili » (3808):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Armato, Bettoli, Bianchi Fortunato, Buttè, Cacciatore, Chiarolanza, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Colleoni, De Marzi Fernando, Donat-Cattin, Ferioli, Foa, Fogliazza, Franco Raffaele, Gotelli Angela, Gitti, Isgrò, Lama, Borellini Gina, Magnani, Mazzoni, Negroni, Novella, Nucci, Lombardi, Quintieri, Rapelli, Romano Bartolomeo, Russo Spina, Scarpa, Storti Bruno, Sulotto, Venegoni, Zanibelli.

Sono in congedo:

Bucalossi, Ferrarotti e Reposi.

La seduta termina alle 18,40.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI